

e delle sopratasse dovute per atti non registrati » il capoverso dell'articolo 136 dispone: « l'azione della finanza per richiedere il pagamento delle tasse si prescrive (si direbbe forse più esattamente decade) col decorso di tre anni dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, *se si tratta di supplemento di tassa* ». È perciò che l'articolo 7 della stessa legge chiariva che: « le tasse richieste dopo avvenuta la registrazione o la liquidazione della tassa *principale* possono essere *complementari* o *suppletive* », lasciando intendere chiaramente che la tassa *complementare* della *principale* sia soggetta all'ordinamento giuridico di quella e non già alle norme relative al *supplemento* d'imposta.

Ora, l'esame dell'articolo 7 della legge del registro lascia facilmente scorgere che esso, per distinguerle dal supplemento d'imposta e per dichiararle escluso dall'ordinamento giuridico di quello, chiama « tasse complementari » un duplice tipo di tassazioni, successive nel tempo a quella originariamente fatta. Il primo capoverso dell'articolo infatti dice: « Sono complementari *le tasse che* al momento della liquidazione della tassa principale non poterono essere liquidate integralmente per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti per la liquidazione; *e quelle che*, rimaste sospese per disposizione di legge, rappresentano *integrazione* di tasse già riscosse ». In questa formulazione sembra delinearci una ipotesi di « integrazione » d'imposta che si abbia in circostanze diverse da quelle in cui ordinariamente ha luogo il « complemento » della imposta. In sostanza, imposta complementare potrebbe ritenersi che si abbia allorchè una successiva applicazione del tributo debba seguire per aver potuto l'ufficio acclarare elementi che avrebbero dovuto essere portati a sua conoscenza nel momento della liquidazione della imposta principale. Invece, allorchè nel momento della liquidazione originaria del tributo gli elementi occorrenti per la definitiva imposizione non si avevano, perchè obiettivamente mancavano, dipendendo da eventi non ancora verificatisi, allora propriamente la finanza ed il contribuente sanno bene entrambi che si fa luogo ad una imposizione *provvisoria* alla quale debba seguire la *definitiva* imposizione che presumibilmente possa dar luogo a tasse che « rappresentano *integrazione* di tasse già riscosse ».

La tipica tassazione « provvisoria », in attesa di quella « definitiva » si ha nella registrazione di contratti di *appalto a prezzo presunto*; altri casi, pur con loro peculiari caratteristiche, si hanno negli atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, nelle alienazioni di immobili il cui prezzo o corrispettivo debba essere ulteriormente liquidato o accertato, per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà ecc.

La legge, per esempio all'articolo 32, chiama espressamente « tassa complementare » quella che eventualmente si debba riscuotere in tal caso; ma, a differenza di quella che debba essere aggiunta, ad una precedente tassazione già *definitiva*, per ulteriori elementi acclarati, la tassazione « provvisoria » può dar luogo a determinazione di *nuova tassa* od a *restituzione*.